

Pubblicato il 28/03/2017

Sent. n. 478/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2001, proposto da:
Silvano Bussotti e ora gli eredi Carla Botti, Vera Bussotti, Massimiliano Bussotti e Cristina Bussotti,
rappresentati e difesi dagli avvocati Anton Ugo Serra, Giuseppe Gratteri, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. Anton Ugo Serra in Firenze, via Maggio n. 30;
contro

Comune di San Casciano Val di Pesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

- del provvedimento n. 29 in data 28 gennaio 2000, con cui il Responsabile del Servizio Gestione del
Territorio del Comune di San Casciano Val di Pesa ha negato il rilascio del condono edilizio sulla
domanda presentata dal ricorrente in data 28 luglio 1986;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare del parere negativo
espresso dalla Commissione Edilizia Integrata in data 3 aprile 1994 n. 6077.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso il Sig. Silvano Bussotti ha impugnato il provvedimento n. 29 del 28 gennaio
2000, con il quale il Comune di San Casciano Val di Pesa ha negato il rilascio del condono edilizio
sulla domanda presentata in data 28 luglio 1986 e, ciò, sulla base del parere negativo espresso dalla
Commissione edilizia integrata in data 3 aprile 1994 n. 6077.

Detti provvedimenti si riferiscono ad alcuni manufatti, insistenti su un appezzamento di terreno
agricolo ubicato nel comune di San Casciano Val di Pesa, e relativi a quattro tettoie aperte sui lati e
destinate al ricovero di attrezzi e macchinari, per una superficie pari a mq. 190,83.

Con il provvedimento di diniego n. 29 del 28 gennaio 2000 il Comune di San Casciano Val di Pesa
ha rigettato l'istanza di condono, richiamando il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia,
nella parte in cui detto provvedimento ha affermato che "... per ragioni di tutela ambientale
ricadendo l'intervento in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39, nonché
ai sensi della legge 431/85 e della L. R. 52/82 e pertanto i manufatti oggetto di richiesta di sanatoria
confliggono con l'ambiente circostante".

Con un unico articolato motivo si sostiene la violazione dell'art. 32 della L. 47/1985 e dell'art. 7 e 15 della L. n. 1497/1939 e il difetto di motivazione, in quanto il parere della Commissione paesaggistica non avrebbe indicato i motivi che sarebbero di ostacolo al rilascio dell'autorizzazione sopra citata.

Nel presente giudizio si sono costituiti, a seguito del decesso del Sig. Silvano Bussotti, i Sig.ri Carla Botti, Vera Bussotti, Massimiliano Bussotti e Cristina Bussotti, in qualità di eredi del sopra citato ricorrente.

Non si è costituito invece il Comune di San Casciano Val di Pesa, malgrado fosse stato correttamente intimato.

All'udienza del 14 marzo 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

1.1. Il diniego opposto alla domanda di sanatoria è motivato solo sul presupposto che la zona è soggetta a vincolo paesaggistico, affermando inoltre che *“i manufatti oggetto della domanda di sanatoria confliggono con l'ambiente circostante”*.

1.2 Sul punto va evidenziato che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che l'Amministrazione preposta non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11-04-2014, n. 706).

Nello specifico settore paesaggistico, la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (Cons. Stato Sez. VI, 24-05-2016, n. 2176, T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 1910 e T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 21-04-2016, n. 401

1.3 Ne consegue che sussiste un obbligo per l'Amministrazione di esternare una motivazione riferita al caso concreto, fondata su un analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche, con conseguente necessità che siano individuate le caratteristiche che rendono il manufatto incompatibile con il suo inserimento nel contesto protetto e, quindi, le ragioni ambientali ed estetiche che suggerirebbero di non ammettere un determinato intervento.

1.4 Limitandosi ad affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata senza nulla aggiungere, non si consente di comprendere alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe, affermazione quest'ultima che si risolve in un mero postulato apodittico.

1.5 In definitiva, risultando assente nel provvedimento impugnata la precisazione delle ragioni sulla base delle quali le tettoie dovevano ritenersi in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio locale, il diniego non può che risultare affetto dalla carenza di motivazione prospettata dai ricorrenti.

2. Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento n. 29 in data 28 gennaio 2000 di diniego dell'istanza di condono sopra citata.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il diniego dell'istanza di condono, così come sopra citato.

Compensa le spese del presente giudizio con refusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO